

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 220

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (25G00007)

(GU n.17 del 22-1-2025)

Vigente al: 6-2-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», in particolare l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 dicembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, dopo le parole: «animali da compagnia SINAC,» sono inserite le seguenti: «e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento».

2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le parole: «all'obbligo di identificazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti» e le parole: «non identificato» sono soppresse, e dopo le parole: «per ciascun animale» aggiungere le seguenti: «cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce».

3. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le parole: «all'articolo 2, comma 1, lettera r)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 1, lettera q)».

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) specie selvatica: specie di fauna di cui alla lettera c), ovvero animali delle specie di cui alla lettera b) nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento dell'uomo;»;

b) alla lettera e), dopo le parole: «del regolamento (UE) 2016/429» aggiungere le seguenti: « . Nel caso di allevamenti amatoriali, le pertinenze delle abitazioni sono comunque incluse nell'ambito di applicazione del presente decreto».

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «animali vivi» sono sostituite dalle seguenti: «esemplari vivi» e dopo le parole: «delle predette specie e» è inserita la seguente: «individui»;

b) al comma 2, le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo».

3. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo»;

b) alla lettera d) le parole: «nonche' le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019,» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e che siano state», e dopo le parole: «territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli animali pericolosi approvati per l'esposizione».

c) alla lettera f), dopo le parole: «specie selvatiche autoctone» sono inserite le seguenti: « e, nonche' gli allevamenti ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e Vicugna pacos; ».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis). Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.

4-ter). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza.

4-quater). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione e' allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis).

4-quinquies). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.»;

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio

dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.

5-ter). Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione e' avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.

5-quater). La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonche' ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attivita' di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall'articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole «Con decreto del Ministro della salute» sono premesse le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4»;

b) le parole: «degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e g) » sono sostituite con le parole: «dei giardini zoologici di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture».

8. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «a fronte di prescrizioni impartite dall'autorità competente e non ottemperate»;

9. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto per la violazione delle disposizioni del presente decreto»;

b) al comma 1, lettera d), secondo periodo le parole: «Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci» sono sostituite dalle seguenti: «Gli animali non rilasciabili in natura possono essere trasferiti entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie»;

c) al comma 2, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «disposto»;

d) al comma 4, le parole: «sequestrati o confiscati» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di sequestro disposto» e dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «o confiscati».

10. All'articolo 14, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Chiunque viola una o più delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro»;

11. All'articolo 17, comma 2, dopo le parole «n. 178,» sono inserite le seguenti: «articolo 1,».

12. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 6, comma 5,».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;»;

b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:

a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di riferimento nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffusive degli animali oggetto dell'emergenza;

b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Riferenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;

c) un esperto di statistica, data entry e reportistica e analisi dei dati dell'area biologica sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanita';

d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;

e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio competente per la sanita' animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.»;

c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), puo' essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanita', agli Istituti di Ricerca e delle Universita' in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello spazio delle specie ospiti di interesse.».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 la parola: «lettera b)» e' sostituita dalle seguenti: «lettere a) e b)»;

b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d) il rilascio e la compilazione» sono

sostituite dalle seguenti: «c) il rilascio e la compilazione» e le parole: «e) l'applicazione e l'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti:

«d) l'applicazione e l'utilizzo»;

b) al comma 4, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

4. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo le parole: «nonche' al Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle malattie emergenti elencate di categoria A e alla rabbia».

5. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) i compiti, i requisiti e le responsabilita' dei veterinari individuati al comma 1 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanita' animale di cui al presente articolo.».

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «di categoria D e E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f),» sono soppresse;

b) al comma 8, le parole «Le regioni e le Province autonome», sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le regioni e le Province autonome» e, le parole: «di categoria B, C e D» sono soppresse.

7. All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento, come integrato dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2020/687, per gli animali selvatici».

8. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687», sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento per gli animali selvatici»;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del regolamento delegato (UE) 2020/687», sono aggiunte le seguenti: «, e all'articolo 70 del regolamento come integrato dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per gli animali selvatici»;

c) al comma 4, le parole: «o a piu' regioni, le aziende sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti:

«, le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Se i focolai sono confermati in territori appartenenti a piu' regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravita' e dell'estensione geografica dell'epidemia.»;

e) al comma 7, le parole: «le indennita' ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4,» sono sostituite dalle seguenti: «le indennita' ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 2» e le parole: «Le indennita' di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennita' di cui all'articolo 2».

9. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono inserite le seguenti: «e pone in essere quanto previsto dall'articolo 81 per le malattie di categoria B e dall'articolo 82 per le malattie di categoria C del regolamento, per gli animali selvatici».

10. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalita' da questo stabilite.»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

11. All'articolo 32 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

bb-ter) il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

bb-quater) il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.»;

b) al comma 3:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429, per le quali e' prevista l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, o di malattia di categoria B e C di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali e' disposta la medesima misura in conformita' ai programmi nazionali di eradicazione adottati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;»;

2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. L'indennita' di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformita'

al regolamento (CE) 2160/2003."»;

3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 e' prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dalle regioni o province autonome, fatti salvi i casi in cui la misura dell'abbattimento e' adottata dalla Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per far fronte a situazioni emergenziali riconosciute nell'ambito dell'Unita' Centrale di crisi di cui all'articolo 5, comma 7."».

12. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. I veterinari incaricati di cui all'articolo 11, possono svolgere le attivita' previste dal medesimo articolo 11 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanita' animale fino al 31 dicembre 2025.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica



Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Crosetto, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Nordio